



*Ai Signori Dirigenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro*

e, per conoscenza:

All'INPS

Direzione centrale entrate

All'INAIL

Direzione centrale rapporto assicurativo

Oggetto: Covid19 – disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro – chiarimenti.

Seguito nota prot. n. 96 del 18 marzo u.s.

Con la nota a seguito sono stati forniti primi chiarimenti circa i criteri cui attenersi nel corrispondere – comunque in “...*spirito di persino doverosa collaborazione istituzionale...*” – eventuali richieste di intervento e/o segnalazioni per il controllo delle (allora) vigenti prescrizioni “anti contagio COVID19”, alla luce anche delle linee guida in materia condivise nel protocollo sottoscritto tra Governo e sindacati il precedente 14 marzo.

Ritengo sia ora il caso di tornare in argomento per ricondurre ad uniformità e coerenza le condotte da tenere a fronte di siffatte attivazioni, intanto per attualizzarle alla sopravvenuta evoluzione del quadro normativo “emergenziale” di riferimento e, nel contempo, per prefigurarne una proiezione nello scenario che verosimilmente si profilerà alla – pur lenta e graduale – ripresa delle attività ora sospese, intendendo in tal modo anche avviare una diffusa riflessione sulle ripercussioni che gli attuali comportamenti potranno produrre sul futuro esercizio delle funzioni di competenza dell'Ispettorato, che non potranno non andare soggette ad una sostanziale rivisitazione.

Sotto il primo profilo, va evidenziato come al d.P.C.M. 11 marzo 2020, presupposto del protocollo richiamato in premessa, siano succeduti interventi normativi – e segnatamente il d.P.C.M. 22 marzo 2020 ed il d.l. n. 19 del 22 marzo 2020 – che hanno:

– depenalizzato le violazioni delle regole di “contenimento”, riconducendone in massima parte al piano amministrativo i profili accertativi e sanzionatori, fermo restando che, ai sensi dell'art. 13, co.4 della legge 689/1981, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;

- ribadito e rafforzato l’incardinamento nella figura istituzionale del Prefetto – quale rappresentante generale del governo sul territorio ed autorità provinciale di pubblica sicurezza – della responsabilità di esercitare l’azione di controllo necessaria ad assicurare il puntuale rispetto e, con esso, il buon fine delle misure adottate per consentire il superamento della corrente fase emergenziale, ivi compresa la verifica della ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione delle attività produttive, industriali e commerciali di riconosciuta prima e/o pubblica necessità.

Tale espansione delle prerogative prefettizie dalla tutela *strictu sensu* dell'ordine e della sicurezza pubblica ad un più ampio spettro di interventi a salvaguardia della salute pubblica:

- oltre che dettata dalle contingenti condizioni di emergenza, è conforme alla logica ordinamentale riconoscibile anche nel d.lgs. n. 1/2018 (*“Codice della protezione civile”*) che, all’art. 9, co. 1, prevede che *“in occasione degli eventi emergenziali (...) ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato (...) il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale: (...) e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali”*)
- come espressamente precisato anche in circolari del Ministero dell’Interno discendenti dai richiamati provvedimenti normativi, legittima il Prefetto ad avvalersi, oltre che delle componenti dell’apparato della pubblica sicurezza (da quelle a *“competenza generale”* al personale dei servizi di Polizia municipale e delle Forze Armate, potendosi per esso prevedere l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza), anche del *“contributo specialistico di qualificati soggetti istituzionali”* nonché di quello di altri enti e/o organismi presenti sul territorio.

Dal descritto quadro regolatorio discende la necessità che le articolazioni territoriali dell’Ispettorato si rendano disponibili a soddisfare le richieste di supporto che giungano loro dai Prefetti per l’effettuazione dei controlli di cui trattasi, ancorché questi comportino l’impiego di personale ispettivo in attività esterne di verifica dell’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e della sussistenza di adeguati livelli di protezione per i lavoratori che vi operano.

La doverosità dell’impegno (da più parti peraltro evocata: dalle aule parlamentari, alle tribune sindacali e sin anche ai media ed ai social) non può infatti più essere ricondotta all’alveo di una mera quanto *“leale collaborazione istituzionale”* da rendersi comunque nel rispetto delle *“ordinarie competenze”*.

Sarebbe questa un’ottica riduttiva, intanto in ragione della straordinarietà del contesto nel quale gli operatori dei pubblici servizi sono per primi tenuti a contribuire al superamento delle presenti e delle future criticità, e tanto più perché investe l’essenza stessa del ruolo dell’ispettore, la cui missione istituzionale di tutela generale del mondo del lavoro deve compiutamente estrinsecarsi anche nell’attuale eccezionale congiuntura, senza autolimitarsi allo stretto ambito specialistico dei profili tecnici giuslavoristici, contrattualistici ed antinfortunistici ed essere semmai rimessa, per altri aspetti, alle attribuzioni ed alle capacità d’intervento del personale dei N.I.L..

Va da sé che l'impegno a tutela del bene pubblico e della altrui condizione lavorativa non può implicare l'inosservanza di cautele vincolanti per tutti e tanto meno l'esposizione a potenziali rischi del personale, per il quale dovranno essere realizzate le condizioni perché possa operare in sicurezza, attenendosi ai canoni precauzionali che sono stati in ultimo ribaditi con nota n. 6419 della Direzione centrale risorse del 7 aprile u.s..

Soddisfatto questo propedeutico requisito, si impone che le strutture dell'Ispettorato sostengano la prova della difficile fase che stiamo attraversando con un approccio se non proattivo quanto meno reattivo, ad evitare che il forzato distanziamento sociale abbia a tradursi in un distanziamento "istituzionale" ed in una attenuazione dell'affidamento riposto nelle "capacità di risposta" del sistema ispettivo.

Di pari passo, occorrerà apprestarsi a tramutare le esperienze tratte dall'emergenza nell'opportunità di riconsiderare l'atteggiarsi della missione ispettiva, "riconvertendola" in un solidale sostegno che andrà prestato alla "ripartenza" delle attività produttive, dovendosi l'esercizio dell'azione pubblica necessariamente conformare alle intervenute mutazioni del sistema economico ed occupazionale.

Allo stato, dunque, le attività di verifica verteranno eminentemente sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali prescritte dalle misure di contenimento stabilite dalle Autorità ed oggetto anche del menzionato protocollo Governo-sindacati, in quanto comunque riconducibili alle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, anche prescindendo dalla applicazione delle "procedure" tipiche del d.lgs. n. 81/2008 e fermo comunque restando l'obbligo, in capo ai datori di lavoro, di uniformare fattualmente il loro agire al complesso delle anzidette specifiche prescrizioni cautelari.

In chiave prospettica si dovrà – come detto – ripensare il ruolo "sociale" dell'Ispettorato di garanzia e di tutela dei lavoratori e delle imprese che, nel rispetto della legalità, riprenderanno per non breve periodo ad operare in un generalizzato stato di "sofferenza", destinato a riverberarsi anche sull'economia sommersa o non dichiarata e sui lavoratori che vi sono coinvolti, con il prevedibile effetto di acuire i già estremamente "virali" fenomeni di irregolare esternalizzazione e destrutturazione dei rapporti di lavoro.

Fermo restando dunque il netto contrasto di tali patologie, la tradizionale configurazione della attività ispettiva andrà rivisitata – rielaborandone priorità di programmazione, obiettivi operativi, metodologie d'intervento e meccanismi di valutazione – perché possa affiancare la "parte sana" del sistema produttivo ed essere di ausilio ad una ripresa economica che si svolga in una cornice di legalità, anche rendendo un servizio di "informazione qualificata" nel quale prenda corpo il concetto di promozione e prevenzione previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 124/2004 e dall'art. 10 del d. lgs. n. 81/2008, da porre in sistema con il disposto dell'art. 14 dello stesso d.lgs. n. 124/2004.

La professionalità degli ispettori potrà peraltro tornare utile anche sotto forma di funzione di agevolazione, mediazione, deflazione e verifica dei processi di utilizzo delle risorse pubbliche dedicate al sostegno di famiglie, lavoratori, imprese e credito, come pure di quelli di accesso agli ammortizzatori sociali.

Ma su questi temi vi sarà modo di tornare più avanti, anche alla luce dei contributi esperienziali e propositivi che proprio dal territorio potranno venire, se opportunamente stimolati attraverso il coinvolgimento del personale e correttamente veicolati e recepiti.

Faccio intanto affidamento sul fatto che codesti Ispettorati territoriali, tenendo costantemente informati i Direttori Interregionali di riferimento ed in stretto raccordo con loro, si attrezzino – anche attraverso il sollecito approvvigionamento di adeguati DPI – per essere in condizione di accertare l’osservanza delle precauzioni dettate per i luoghi di lavoro dalle citate fonti normative e regolamentari, rendendo così il servizio che viene loro all’occorrenza richiesto.

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO
Leonardo ALESTRA